

TI_GERICHTE 31.2014.8 vom 23. März 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-03-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2014.8

FR: TI_GERICHTE 31.2014.8 du 23 mars 2015

IT: TI_GERICHTE 31.2014.8 del 23 marzo 2015

Regeste

Responsabilità ex art. 52 LAVS del presidente/membro del CdA di una SA. Responsabilità per oneri sociali non versati sull'importo (in quanto tale non contestato) dei salari ripresi dopo il controllo. Grave negligenza per non aver dichiarato tutti i salari

Erwägungen

E. 12

e 22-26), risulta invece che per quel periodo la massa salariale soggetta a contributi ammonta effettivamente a fr. 304'208.35. Dalla medesima documentazione con le rettifiche del certificato salariale per il 2008 del 1. giugno e del 17 luglio 2009 (doc. 38 e 46) si evince inoltre che per quell'anno la somma dei salari non dichiarati è di fr. 107'687'43. Conformemente alla giurisprudenza federale, la responsabilità dell'organo societario ex art. 52 LAVS si estende anche alle pretese e ai versamenti salariali accertati unicamente dopo la data del fallimento purché riferiti a un periodo in cui l'interessato fungeva ancora quale organo (STFA H 180/03 dell'11 ottobre 2004 consid. 5.3; cfr. anche STF H 134/04 del 28 agosto 2007, STFA H 307/02, H308/02 e H 309/02 del 28 gennaio 2004 consid. 7.2.2 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Tuttavia, in caso di ripresa dei contributi il datore di lavoro può in buona fede ignorare che sia dovuta una differenza contributiva fino alla data del suo controllo da parte dell'ispettore della Cassa. Di conseguenza, se il controllo avviene dopo le sue dimissioni, l'amministratore non può più essere reso responsabile. Tuttavia se l'amministratore, durante il proprio periodo in carica, non ottempera con la dovuta diligenza al suo obbligo di vigilanza e informazione, non può invocare la propria buona fede per escludere la sua responsabilità anche per i contributi rilevati a seguito di una ripresa salariale (AA. VV., La procedura di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RtiD II 2006, n. 3.5.3.7 pag. 378 con giurisprudenza ivi citata). In concreto, per gli anni 2007 e 2008, allorquando rivestiva la carica di presidente del consiglio di amministrazione della (allora) _____ (cfr. consid. 1.1), l'insorgente non adduce alcuna valida ragione per la quale egli non avrebbe potuto e dovuto stabilire compiutamente e quindi dichiarare i salari effettivamente versati dalla ditta. In particolare, per il fatto che la ditta, attiva nel campo della sicurezza, era sottoposta a sensibili oscillazioni per quanto riguarda la massa salariale (vedi in questo senso il punto 5 della motivazione dell'opposizione del 30 agosto 2013 sub doc. 14), egli avrebbe potuto e dovuto prestare maggiore attenzione (onde ossequiare con la dovuta diligenza al suo obbligo di vigilanza e informazione) in punto agli accertamenti circa i salari versati e in ogni caso ad una precisa e completa verifica dei certificati di salario per gli stessi anni. Questo vale a maggiore ragione se si considera anche che la società è sempre stata in ritardo nella dichiarazione dei salari (cfr. i richiami e le diffide per i rispettivi anni sub doc. 49, 50, 56 e 57), che sapeva che alcuni suoi dipendenti non figuravano sul

certificato salariale per il 2008 (cfr. doc. 45 e 47) e che a causa di problemi con il programma dei salari per le chiusure e con la tenuta contabile si è dovuto procedere a delle rettifiche il 1. giugno e il 17 luglio 2009 (cfr. doc. 38, 39, 40, 41 e 46). Inoltre, dalla motivazione dell'opposizione del 30 agosto 2013 (doc. 14 in particolare il punto 6), si evince che l'insorgente non contesta la ripresa salariale nel suo importo in quanto tale – dal “Beiblatt zum Arbeitgeberkontrollbericht” del 6 ottobre 2011 risulta che negli anni 2007 e 2008 il “Lohnaufwand (brutto) gemäss Finanzbuchhaltung (Konto 5000 / Löhne)” è stato di fr. 319'648.36 rispettivamente di fr. 440'864.63 e che “(...) Die Jahre 2007 und 2008 konnten nur auf der Basis der Finanzbuchhaltung geprüft werden. Es waren keine Lohnnachweise verfügbar. (...)” (doc. 24) – limitandosi ad osservare che diversi dipendenti avrebbero percepito delle remunerazioni (inferiori a fr. 2'200.--) non soggette a contributi. Al riguardo questo Tribunale rileva che – come rettamente evidenziato dalla Cassa nello scritto del 30 gennaio 2014 sub. doc. 12 a cui si rinvia – anche le remunerazioni di poco conto devono essere conteggiate e dichiarate e l'insorgente – anche se ne ha avuto, a più riprese, la possibilità: “(...) Wir haben Ihnen mehrfach Nachfristen gewährt, um Ihren Einwand betreffend Beitragsbefreiung weiterer Arbeitnehmenden der FA 1 in liquidazione (vormals: _____) zu belegen. Die diesbezüglich letztmals gewährte Nachfrist dauerte bis zum 30.06.2014. Bis heute haben wir jedoch keine entsprechende Rückmeldung Ihrerseits erhalten. (...)” (doc. 3 punto 4) – non ha prodotto alcuna prova in merito. Il ricorrente non può appellarsi alla buona fede sostenendo che con lo scritto del 5 luglio 2010 – dopo che egli il 18 febbraio 2010 già aveva chiesto il conteggio finale dei contributi paritetici da pagare (cfr. doc. 34 e 35) – la Cassa gli avrebbe confermato che tutti i contributi fino alla fine del 2009 sono stati saldati. In effetti dal tenore dello scritto in parola (“Bestätigung”) risulta che sono stati pagati i contributi su tutti in salari dichiarati: “(...) Gemäss Ihrer Anfrage vom 21.06.2010 bestätigen wir dass alle in Rechnung gestellten Lohnbeiträge jeweils bezahlt wurde. (...)” (doc. 31 = doc. A10; la sottolineatura è del redattore). Pertanto dal succitato scritto non è possibile concludere, come preteso dal ricorrente, che sono stati versati i contributi anche per i salari non dichiarati oggetto della ripresa salariale. In questo senso a ragione la Cassa nella duplice ha addotto che “(...) è evidente che la nostra cassa di compensazione può fatturare solo contributi per somme salariali che le sono note. Poiché è stata messa al corrente dell'entità effettiva delle somme salariali effettivamente corrisposte negli anni 2007 e 2008 solo con il rapporto di controllo sul datore di lavoro del 15 novembre 2011, una riscossione corrispondente di contributi nel febbraio 2010 non era né possibile né opportuna. (...)” (XIII). Da quanto precede si deve concludere che – lasciata aperta, in quanto in casu irrilevante per stabilire la negligenza grave, la questione a sapere se il ricorrente doveva o meno indicare alla Cassa che era incorsa in un errore allorquando ha chiesto gli acconti su una presunta massa salariale trimestrale di fr. 9'000.-- invece che dei 90'000.-- come risultava dall'annuncio del 5 giugno 2007 (cfr. doc. 58, 60 e 61 rispettivamente il punto 4 del ricorso e il punto 3 della decisione su opposizione impugnata) – l'insorgente ha leso l'obbligo di vigilanza e informazione che gli incombeva nella sua veste di presidente e in seguito di membro del consiglio di amministrazione della FA 1 (prima _____). In particolare l'insorgente – vista la ripresa salariale, lo si ribadisce, nel suo importo rimasta incontestata e dalla quale è emerso che i salari lordi effettivi per il 2007 e il 2008 sono stati di fr. 319'648.36 rispettivamente di fr. 440'864.63 (cfr. doc. 22) – annunciando una prevista somma salariale mensile di fr. 30'000.-- e notificando nei rispettivi certificati salariali per il 2007 e il 2008 gli importi di fr. 110'800.-- e di fr. 316'700.20 (importi questi nettamente inferiori ai suddetti salari

effettivamente accertati) ha leso l'obbligo di comunicare alla Cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente (art. 35 cpv. 2 OAVS). Va qui ricordato come ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L'amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell'andamento dell'azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell'11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell'8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "(...) scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità. (...)". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Nella fattispecie, come la società incaricata del controllo presso il datore di lavoro ha potuto constatare la succitata netta differenza tra i salari ritenuti nella contabilità della (allora) _____ e i certificati di salario per gli anni 2007 e 2008, parimenti avrebbe potuto e dovuto fare l'insorgente. In particolare non basta, per giustificare una tale grave negligenza, addurre delle difficoltà legate all'asserita oscillazione della massa salariale e sostenere (senza del resto provare) che diversi dipendenti avrebbero percepito delle remunerazioni (inferiori a fr. 2'200.--) non soggette a contributi. A prescindere dal fatto che, come visto sopra, anche dette retribuzioni avrebbero dovuto essere dichiarate, dalla rettifica del 17 luglio 2009 risulta inoltre che per il dipendente _____ sono stati prelevati i contributi ancorché il salario annuo per il 2008 ammontasse a fr. 1'556.90 (cfr. doc. 38 e i conteggi salariali di novembre e dicembre del succitato dipendente). Vi è dunque da concludere che l'insorgente – ritenuto, da una parte, che non allega nè sostiene di essersi diligentemente interessato o di essere stato impossibilitato ad occuparsi delle questioni contributive (né d'altronde ciò emerge dagli atti all'inserto) e ad adempire quindi agli obblighi che la sua funzione di presidente e membro del CdA gli imponeva e, considerato, dall'altra parte, che aveva l'obbligo di controllare che i salari venissero debitamente dichiarati – omettendo di dichiarare tutti i salari versati negli anni 2007 e 2008 ha violato gravemente l'obbligo di diligenza che incombe ad un organo societario. In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di presidente e membro del CdA gli imponeva, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno

subito dalla Cassa. 2.7. Infine, occorre rilevare che l'insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l'esistenza di speciali circostanze – che d'altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano quando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, *Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG*, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, *Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung*; in: *Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali*, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). D'altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debentrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, *op. cit.*, n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, *op. cit.*, pag. 36). In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolpa, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 52'137.65 per il mancato versamento da parte della FA 1 (prima _____) dei contributi paritetici relativi gli anni 2007 (dal giugno 2007) e 2008 e di quelli relativi alle riprese salariali per gli stessi anni. 2.8. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata. 2.9. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull'art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di "responsabilità dello Stato" ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, *Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis*, in *HAVE* 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, *La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGa e 52 LPP*, in *HAVE* 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della "questione di diritto di importanza fondamentale" – presupposto questo che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche

se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.